



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27/12/2013, numero 147 in particolare l'articolo 1, commi:

- da 639 a 703 che hanno introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- 738 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge numero 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "...Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Viste le seguenti norme:

- art.1, comma 1, della legge numero 481/1995;
- art. 1, comma 527, della legge numero 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“...predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina pag ...’ (lett. f);

“...approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento...” (lett. h);

“...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...”;

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- numero 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’articolo 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “...dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- numero 52/2020/rif del 3 marzo 2020, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Considerato, inoltre, l’articolo 1 della legge numero 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico i commi:

- 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

- 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Visto il Piano economico finanziario, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2024 di euro 140.689,02 così ripartiti:

Totale costi di parte FISSA 50.410,00

Totale costi di parte VARIABILE 90.279,00

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. numero 158/1999;

Visto l’articolo 1, comma 653, della legge numero 147/2013 il quale prevede che i comuni nella determinazione dei costi debbano avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2024, di cui alla Tabella relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;

Visti gli articoli:

- 1, comma 169, della legge numero 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da*

*norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*

- 1, comma 666, della legge numero 147/2013 e 19, comma 7, del D.lgs. 30/12/1992, numero 504, novellato dall'articolo 38-bis del decreto legge 26/10/2019, numero 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”;
- 174 del D.Lgs. numero 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, commi 15 e 15-ter del decreto legge 6/12/2011, numero 201, convertito dalla legge 22/12/2011, numero 214;

Visti:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 del D.Lgs. numero 267/2000;

con voti favorevoli all'unanimità espressi per alzata di mano;

## D E L I B E R A

1) di approvare per l'anno 2024 le tariffe di cui alla tabella allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione per la determinazione della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche;

2) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente articolo 19, comma 7, del D.Lgs. numero 504/1992, è da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, nella misura determinata dalla Provincia di Asti;

3) di stabilire che il pagamento dovrà essere effettuato dai contribuenti mediante modello F24 in due rate con le seguenti scadenze:

1^ rata: 30 SETTEMBRE 2024

2^ rata: 16 DICEMBRE 2024

Pagamento in unica soluzione: 30 SETTEMBRE 2024

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto dall'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del decreto legge 6/12/2011, numero 201, convertito dalla legge 22/12/2011, numero 214.

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2024 e l'ormai prossima scadenza di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato Digitalmente  
PRASSO Daniele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato Digitalmente  
ZACCO ALFIO TOMMASO

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**